



TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO

Prot. n° 986/25.U del 02.04.2025

Decreto ex art. 175 bis comma 4 c.p.p.: sospensione temporanea dell'utilizzo dell'applicativo APP per l'adozione ed il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativi alle fasi processuali di cui al Libro V titolo IX, libro VI titoli I, II, III, IV, V e V bis ed al giudizio dibattimentale e predibattimentale.

Il Presidente,

Richiamato integralmente il proprio provvedimento datato 8.1.2025 con il quale era stata disposta la sospensione, con decorrenza 1.01.2025 e fino al 31.3.2025, ex art. 175 bis comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP relativamente alla redazione e deposito, anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario) degli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), nonché quelle relative all'udienza dibattimentale e pre- dibattimentale fino alla data del 31 marzo 2025, fermo restando la successiva digitalizzazione degli atti ed il loro inserimento nel fascicolo informatico, restando fermo l'utilizzo esclusivo di APP per l'adozione, deposito e firma di tutti gli atti assunti fuori dalle udienze;

-considerato che, a decorrere dal 1 aprile 2025, sono stati previsti ulteriori adempimenti telematici quali l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale nonché - per quanto di competenza di questo Tribunale - il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale.

Rilevato che, pur essendo stati effettuati alcuni interventi migliorativi sul sistema, la maggior parte delle già evidenziate criticità, come riassunte nel precedente provvedimento ex art. 175 bis c.p.p. emesso da questa Presidenza, non sono state risolte e ad esse se ne sono aggiunte altre, come specificamente segnalate dai giudici e riassunte nel verbale della riunione tenutasi in data 1.4.2025, anche alla presenza del magrif (tra le quali, a titolo di esempio, l'impossibilità di vedere in alcuni fascicoli tutti gli atti in quanto risultanti ancora in "migrazione", l'impossibilità in alcuni fascicoli di



4

formare il verbale direttamente su app, la visibilità di provvedimenti salvati in bozza dal giudice da parte del personale di cancelleria ecc.);

osservato che il passaggio esclusivo alle modalità telematiche causerebbe un effetto di rallentamento di tutta l'attività processuale con pesanti ricadute sul piano della qualità e dell'efficienza del servizio che provocherebbe certamente criticità operative e dilatazione dei tempi in punto di trattazione e definizione degli affari penali, con pesanti coinvolgimenti programmatici in tema di raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR;

- visto l'art. 175 bis, comma 4, c.p.p., che consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica;

- rilevato che il ricorso alle modalità analogiche al posto di quelle digitali non sembra poter configurare alcuna nullità degli atti, dal momento che le nullità in tema di forma e sottoscrizione dei documenti sono solo quelle tassativamente elencate nel codice di rito, con riferimento agli artt. 110 e 111, con possibilità, prevista dall'art. 111 bis c.p.p., di prevedere eccezioni nei casi di malfunzionamento;

P.Q.M.

Accerta e attesta, per le ragioni di cui sopra, il malfunzionamento del Sistema operativo APP 2, ancorché non certificato dal Dgsia,

Dispone la proroga della sospensione, con decorrenza 1.4.2025 e fino al 30.6.2025, ex art. 175 bis comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP con conseguente possibilità di redazione e deposito, anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario) degli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), dal libro VI Titoli I, II, III, IV, V e V bis (giudizio abbreviato, applicazione della pena su richiesta delle parti, giudizio direttissimo, giudizio abbreviato, giudizio immediato conseguente all'opposizione a decreto penale e sospensione del procedimento con messa alla prova) nonché quelle relative all'udienza dibattimentale e predibattimentale, fermo restando la successiva digitalizzazione degli atti ed il loro inserimento nel fascicolo informatico.

Resta fermo l'utilizzo esclusivo di APP per l'adozione, deposito e firma di tutti gli atti assunti fuori dalle udienze.

Manda al Magrif del settore penale affinché provveda a far pervenire relazione mensile in ordine agli sviluppi dell'applicativo in oggetto ed allo stato di digitalizzazione del processo penale.

Si riserva di convocare una riunione con il Procuratore della Repubblica e il Presidente COA per la migliore condivisa attivazione delle modalità di deposito degli atti a cura degli attori sociali esterni.

Dispone che il presente provvedimento venga:

- pubblicato sul sito del Tribunale.
- comunicato al Presidente della Corte d'Appello di Cagliari, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano, ai giudici ordinari e onorari del settore penale, al Magrif del settore penale, al RID, presso la Corte d'Appello, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano e alla Camera Penale di Oristano, nonché al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia. Direzione Generale dei Servizi Automatizzati;
- comunicato altresì ai Funzionari dell'area penale.

Oristano, 1 aprile 2025

Il Presidente del Tribunale

Carla Altieri

